



Circolare 3/2022 “Legge di Bilancio 2022”

La Circolare intende fornire una sintesi delle principali novità introdotte con la L.30.12.2021 n.234, in vigore dall'1.1.2022.

Premessa

È stata pubblicata, sulla G.U. 31.12.2021 n. 310, la Legge di Bilancio 2022. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di lavoro e previdenza.

1. Novità in materia Fiscale

Argomento	Descrizione																								
Riforma dell'IRPEF	Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:																								
	<table border="1"><thead><tr><th>Reddito Imponibile</th><th>Aliquote fino a 31.12.2021</th><th>Aliquote da 1.1.2022</th><th>Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>Da 0 a 15.000</td><td>23%</td><td>23%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Da 15.001 a 28.000</td><td>27%</td><td>25%</td><td>-2%</td></tr><tr><td>Da 28.001 a 50.000</td><td rowspan="2">38%</td><td>35%</td><td>-3%</td></tr><tr><td>Da 50.001 a 55.000</td><td rowspan="3">43%</td><td>+5%</td></tr><tr><td>Da 55.001 a 75.000</td><td>+2%</td></tr><tr><td>Da 75.001 oltre</td><td>43%</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Reddito Imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022	Da 0 a 15.000	23%	23%	0%	Da 15.001 a 28.000	27%	25%	-2%	Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%	Da 50.001 a 55.000	43%	+5%	Da 55.001 a 75.000	+2%	Da 75.001 oltre	43%	0%
	Reddito Imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022																					
	Da 0 a 15.000	23%	23%	0%																					
	Da 15.001 a 28.000	27%	25%	-2%																					
	Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%																					
	Da 50.001 a 55.000		43%	+5%																					
	Da 55.001 a 75.000	+2%																							
Da 75.001 oltre	43%	0%																							
Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:																									
<ul style="list-style-type: none">ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;ai redditi derivanti da pensioni;																									



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none">• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi. <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR. A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none">• determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;• comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p><u>Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</u></p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
<p>Limite di 1.000 euro per l'utilizzo del contante</p>	<p>Dal 1 gennaio 2022 il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore è consentito solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, ovvero 1.000 euro.</p> <p>Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificialmente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge. Sono tuttavia consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.</p>



<p>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività commerciali;• arti e professioni. <p><u>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta</u> (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;• versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). <p><u>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</u></p>
<p>Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF</p>	<p>Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;• il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;• viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.
<p>Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo</p>	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none">• le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");• non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;• la misura percentuale della <u>maggiorazione</u> è stata <u>incrementata al 110%</u>;• sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how;• è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.
	<p>La legge di Bilancio ha previsto l'utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l'estero, eliminando in tal modo l'obbligo comunicativo dell'Esterometro. Pertanto per le operazioni</p>



<p>Esterometro, abolizione dal 1° luglio 2022</p>	<p>effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con l'estero sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.</p> <p>La Legge di Bilancio ha stabilito i tempi per l'abolizione dell'esterometro e le modalità da adottare nel momento in cui anche le fatture da e verso l'estero entreranno nel Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ovvero dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o secondo il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni;• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. <p><u>Sarà pertanto necessario consegnare tempestivamente e mensilmente le fatture allo studio ai fini del rispetto dei termini per l'emissione dell'autofattura. Ciò al fine di evitare la sanzione amministrativa pari a 2 euro a fattura.</u></p>
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi <u>nell'Allegato A alla L. 232/2016</u>, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) <u>nella misura del:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;• 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;• 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi <u>nell'Allegato B alla L. 232/2016</u>, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli investimenti effettuati <u>dal 16.11.2020 al 31.12.2023</u>, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p>



<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato <u>fino al 2031</u>, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, <u>la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro</u>;• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato <u>fino al 2025</u>, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del <u>10%</u> e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del <u>5%</u>, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:<ul style="list-style-type: none">– <u>per il 2022</u>, nella misura già prevista del <u>15%</u>, nel limite di 2 milioni di euro;– <u>per il 2023</u>, nella misura del <u>10%</u> nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;– <u>per il 2024 e il 2025</u>, nella misura del <u>5%</u> nel limite annuale di 4 milioni di euro.
<p>Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021</p>	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</p> <p>La stessa <u>sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</u></p>
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</p>	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, <u>la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.</u></p> <p><i>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</i></p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai beni materiali;• ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);• alle partecipazioni.



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Incentivo alle aggregazioni aziendali	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, <u>nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022</u>, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la <u>trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</u></p> <p>Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.</p> <p>Viene altresì <u>eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.</u></p>
Interventi di recupero del patrimonio edilizio <i>Proroga</i>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la <u>detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio</u> di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel <u>limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare</u>. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
Bonus mobili <i>Proroga</i>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;• 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Sismabonus <i>Proroga</i>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici <i>Proroga</i>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta <u>nella misura del 65%</u> per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>



<p>Superbonus del 110%</p> <p>Proroga ed altre novità</p> <p>segue</p>	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un <u>termine finale “generale”</u> fissato al <u>30.6.2022</u>, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:<ul style="list-style-type: none">– da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);– da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);– da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;• al 31.12.2023, per gli <u>interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti”</u> (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e <u>dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;</u>• al 31.12.2022, per gli <u>interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”</u>, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, <u>anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi</u>, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;• nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un <u>rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica</u>, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;• nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, <u>che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti”</u> (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) <u>possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico</u>
--	--



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

	<p>(agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), <u>nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne</u> (agevolate con il bonus facciate) <u>e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio</u> (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</p>
Nuova detrazione per le barriere architettoniche	<p>Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• spetta <u>nella misura del 75%</u>;• spetta per <u>le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022</u>;• deve essere ripartita <u>in cinque rate di pari importo</u>. <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un <u>ammontare complessivo non superiore a</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>50.000,00 euro</u>, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;• <u>40.000,00 euro</u> moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;• <u>30.000,00 euro</u> moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. <p>Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è <u>possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</u>.</p>
Proroga del c.d. “bonus facciate”	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>
Proroga del c.d. “bonus verde”	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici	<p>In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <u>bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento “trainato” nel superbonus 110%</u>, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.</p>



<p>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</p>	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;</u>• amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);• <u>generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;</u>• comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
<p>Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</p>	<p>Viene <u>modificata la disciplina della detrazione IRPEF</u>, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, <u>spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione</u>, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente). L'agevolazione riguarda i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none">• di <u>età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti</u> (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni");• con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. <p>Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>per i primi 4 anni di durata contrattuale</u> (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);• <u>a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</u> <p>Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025. Determinazione della detrazione Dall'1.1.2022, la <u>detrazione IRPEF spettante è pari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• a 991,60 euro;• ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione. <p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.</p>
<p>Limite annuo di crediti utilizzabili in</p>	<p>Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L.</p>



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

<p>compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime</p>	<p>388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</u>• <u>ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".</u> <p><u>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.</u></p>
<p>Cartelle di pagamento - Posticipazione</p>	<p><u>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</u></p>
<p>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</p>	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p><u>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</u>• <u>nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.</u> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p><u>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</u></p>
<p>IMU - Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti</p>	<p>Per gli <u>anni 2022 e 2023</u>, in via sperimentale, viene stabilito che gli <u>esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</u></p> <p>L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica.</p> <p>I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.</p>
<p>Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio</p>	<p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.</p> <p>Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di</u>



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

	<p>concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>sono esonerati dal pagamento del canone di concessione</u> di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;• <u>non è dovuta l'imposta di bollo</u> di cui al DPR 642/72 <u>sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico</u> ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;• non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.
<p>Misure per il sostegno al credito delle imprese</p>	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p><i>Fondo di Garanzia PMI</i></p> <p><u>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI</u>, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa <u>previo pagamento di una commissione una tantum</u>;• <u>la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione.</u> <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);• le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. <p><i>Garanzia SACE</i></p> <p><u>Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE.</u></p> <p><i>Garanzia green</i></p> <p><u>Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal</u> (art. 64 del DL</p>



	76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
Imprenditoria femminile	Sono <u>estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile)</u> per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
Bonus TV	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli	Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un <u>contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro</u> e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT).
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")	È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: <ul style="list-style-type: none"> • <u>lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</u> • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per: <ul style="list-style-type: none"> • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro; • mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Nuovo importo finanziabile con microcredito	È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

2. Novità in materia di lavoro e previdenza



Argomento	Descrizione
Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale	<p>Vengono introdotte diverse disposizioni con l'intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.</p> <p><i>Campo di applicazione</i> Si dispone l'ampliamento del novero dei destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none">• consentendo l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;• riducendo da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale. <p><i>Modalità di computo dei dipendenti</i> Si stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno o all'esterno dell'azienda.</p> <p><i>Incremento degli importi dei trattamenti</i> A decorrere dall'1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all'art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p><i>Modifica alla disciplina del contributo addizionale</i> Viene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all'art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale. Oltre alla rimozione dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell'elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall'1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell'aliquota del contributo addizionale nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>6% della retribuzione globale</u> che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;• <u>9% della retribuzione globale</u> che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. <p><i>Erogazione e rimborso delle prestazioni</i> Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento</p>



<p><i>segue</i></p>	<p>o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.</p> <p><i>Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative</i> Secondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge <u>attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale</u> non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p>
<p>Novità in materia di CIGS</p>	<p>Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 - 25-<i>bis</i> del DLgs. 148/2015.</p> <p><i>Ampliamento del campo di applicazione della CIGS</i> Modificando l'art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che <u>a partire dal 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;</u>• <u>la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.</u> <p><i>Nuove causali di intervento</i> Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle <u>causali di intervento della CIGS</u>, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;</u>• <u>la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;</u>• <u>un'ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione.</u> <p>Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla <u>causale del contratto di solidarietà</u>, incentivandone il ricorso mediante l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>della riduzione oraria che passa dal 60% all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;</u>• <u>della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'80%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.</u>



<p><i>segue</i></p>	<p>Contribuzione per la richiesta di CIGS A decorrere dall'1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei <u>datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti</u>;• <u>delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici</u>. <p>Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello <u>0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore</u>.</p>
<p>Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni</p>	<p>Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina dell'accordo di transizione occupazionale. Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti</u>;• <u>che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili</u>.• <p>Nel contempo, il provvedimento in esame <u>introduce un incentivo per l'assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore</u>.</p>
<p>Novità in materia di Fondi di solidarietà</p>	<p>Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, ci si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi <i>ex art.</i> 27 del DLgs. 148/2015, per i quali si prevede <u>l'ampliamento del campo di applicazione grazie all'inclusione dei datori di lavoro con almeno un dipendente</u>;• al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del DLgs. 148/2015, ampliando anche in questo caso il <u>novero dei datori di lavoro interessati</u> (inclusendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la <u>durata delle prestazioni</u> (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e <u>fissando due aliquote di finanziamento</u>, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.



	<p>Viene poi <u>sostituito l'assegno ordinario</u> disciplinato dall'art. 30 del DLgs. 148/2015, con l'assegno di integrazione salariale.</p> <p>Infine, dall'1.1.2022, il rilascio del DURC viene <u>vincolato al regolare versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali</u>.</p>
Misure in materia CISOA	<p>Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il trattamento in questione venga esteso anche a favore dei lavoratori del settore pesca;• il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Modifiche al contratto di espansione	<p>Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall'art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• una <u>proroga del periodo sperimentale fino al 2023</u>;• un <u>ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico</u>.
Misure in materia di delocalizzazione	<p>Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo <u>in caso di cessazione dell'attività produttiva, i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,</u>• <u>con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori,</u> <p><u>devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura</u> di cui all'art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;• sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;• Regioni interessate;• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;• Ministero dello Sviluppo economico;• Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). <p>La comunicazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;• il numero e i profili professionali del personale occupato;



	<ul style="list-style-type: none">• il termine entro cui è prevista la chiusura. <p><i>Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche</i> <u>Entro 60 giorni dalla comunicazione</u> il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare ai soggetti sopra indicati.</p> <p>Il <u>piano</u> deve avere una <u>durata massima di 12 mesi</u> e va <u>discusso entro 30 giorni dalla presentazione</u>.</p> <p>Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. <u>In caso di accordo</u>, il piano è sottoscritto con l'assunzione dell'impegno, da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.</p> <p><u>Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale</u> di cui all'art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre <u>previsto l'accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori</u>.</p> <p>Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.</p> <p><i>Sanzioni</i></p> <p>I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.</p> <p>È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• mancata di presentazione del piano;• assenza, nel piano, degli elementi previsti;• inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. <p>In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012.</p> <p>È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni, non trova applicazione l'art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).</p>
<p>Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore</p>	<p>Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto <u>un esonero</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>pari allo 0,8%</u>;• <u>da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.</u> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>



	<p>Condizione L'esonero spetta <u>a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</u></p> <p>Esclusione L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.</p>
<p>Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello</p>	<p>Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, <u>viene riconosciuto l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</u></p> <p>Datori di lavoro Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.</p>
<p>Esonero contributivo lavoratori delle cooperative</p>	<p>Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall'1.1.2022, ai sensi dell'art. 23 co. 3-<i>quater</i> del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) <u>possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.</u></p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• si applica nel <u>limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua</u>, riparametrato e applicato su base mensile;• ha una <u>durata massima di 24 mesi</u> dalla data della costituzione della cooperativa;• <u>non riguarda i premi e contributi dovuti all'INAIL.</u> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Esclusioni L'esonero <u>non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti</u>, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.</p>
<p>Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti</p>	<p>L'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti <i>under</i> 40, previsto dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160</u> (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);• <u>è pari al 100%;</u>



	<ul style="list-style-type: none">• <u>ha una durata massima di 24 mesi.</u>
Esonero contributivo lavoratrici madri	<p>In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno <u>fruito del congedo obbligatorio di maternità</u> viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un <u>esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.</u></p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• ha la <u>durata di un anno;</u>• <u>decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.</u> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Incentivo per l'occupazione di lavoratori di imprese in crisi	<p><u>L'agevolazione</u> introdotta dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 <u>viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</u>• <u>lavoratori subordinati</u>, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296;• <u>indipendentemente dalla loro età anagrafica.</u> <p>L'agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 <u>consiste in un esonero contributivo pari al 100%</u> (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) <u>in caso di assunzioni di lavoratori under 36, con contratto a tempo indeterminato, e per le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.</u></p>
Tirocinio - Revisione della disciplina	<p>Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.</p> <p><i>Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curricolari</i></p> <p>Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;</u>• <u>individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;</u>• <u>definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;</u>



	<ul style="list-style-type: none">• definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;• previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. <p>Obblighi del soggetto ospitante</p> <p>Con riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i <u>tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria</u> ai sensi dell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 510/96;• <u>quest'ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008.</u> <p>Sanzioni</p> <p>Vengono inoltre previste le seguenti <u>sanzioni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la <u>mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio</u>, è prevista una <u>sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro</u>, conformemente alle previsioni della L. 689/81;• per il <u>tirocinio svolto in modo fraudolento</u> (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la <u>pena dell'ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.</u>
<p>Piani formativi aziendali</p>	<p>Modificando l'art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.</p> <p>I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015.</p>
<p>Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS</p>	<p><u>A decorrere dall'1.1.2022</u>, è possibile <u>assumere con contratto di apprendistato professionalizzante</u> ai sensi dell'art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, <u>senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale</u> di cui all'art. 22-<i>ter</i> del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).</p> <p>Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.</p>



<p style="text-align: center;">Esonero accantonamento quote TFR e ticket licenziamento</p>	<p>Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti dall'art. 43-<i>bis</i> del DL 28.9.2018 n. 109 e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• le <u>quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;</u>• <u>il c.d. "ticket licenziamento".</u> <p>L'agevolazione viene riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none">• in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), ai sensi dell'art. 44 del DL 109/2018;• limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sopra richiamato.
<p style="text-align: center;">Estensione dell'indennità NASPI</p>	<p>Vengono modificati gli artt. 2 - 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i <u>soggetti beneficiari;</u>• i <u>requisiti di accesso;</u>• <u>il meccanismo di riduzione dell'importo.</u> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpI con l'<u>estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci</u> ex L. 240/84.</p> <p>Requisiti di accesso</p> <p>Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene disapplicato il <u>requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione</u>, previsto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015.</p> <p>Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASpI sarà garantito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano <u>in stato di disoccupazione;</u>• <u>possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.</u> <p>Meccanismo di riduzione</p> <p>Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022, <u>l'indennità di NASpI si riduca del 3% ogni mese a decorrere:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>dal primo giorno del sesto mese di fruizione;</u>• <u>ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.</u>
	<p>Viene modificata la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e</p>



<p>Modifiche alla “DIS-COLL”</p>	<p>continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all’art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-<i>quinquies</i> che:</p> <ul style="list-style-type: none">• consente la <u>corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;</u>• <u>estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l’erogazione della prestazione;</u>• <u>riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso;</u>• <u>prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese</u> (invece che dal quarto). <p>Inoltre, dall’1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.</p>
<p>Politiche attive lavoratori autonomi</p>	<p>Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, <u>le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL).</u></p> <p>Queste sono erogate:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di cessazione, in via definitiva, dell’attività professionale;• allo scopo di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi;• dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.
<p>Indennità lavoratori fragili</p>	<p><u>Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l’anno 2022, qualora:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile;• <u>abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.</u> <p>Domanda ed erogazione</p> <p>L’indennità in esame è erogata dall’INPS previa domanda dell’interessato, corredata dall’autocertificazione che attesti il possesso dei due requisiti sopra indicati, entro il limite di spesa complessivo <u>pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.</u></p> <p>Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativa</p> <p>L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa.</p>



Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale	<p>Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “<u>Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale</u>”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.</p>
Indennità di maternità lavoratrici autonome	<p>Viene riconosciuta l'<u>indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>iscritte alla Gestione separata INPS,</u>• <u>autonome e imprenditrici agricole,</u>• <u>libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza</u> di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001, <p><u>che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.</u></p>
Congedo del padre lavoratore	<p>Dall'anno 2022 viene:</p> <ul style="list-style-type: none">• stabilizzato il <u>congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;</u>• riconosciuta la <u>possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</u>
Modifiche al reddito di cittadinanza <i>segue</i>	<p>In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), oltre al rifinanziamento strutturale della misura, sono previste novità riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli obblighi a cui sono soggetti i percettori della misura;• alla riduzione dell'importo del beneficio in esame;• all'incentivo previsto per i datori di lavoro e le agenzie per il lavoro in caso di assunzione di un soggetto destinatario del Rdc. <p>Vengono inoltre inaspriti i controlli da parte dell'INPS e dei Comuni e ampliate le ipotesi di revoca e decadenza dal beneficio.</p> <p>Obblighi per i percettori di Rdc</p> <p>Con riguardo agli obblighi in capo ai percettori di Rdc, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• che la <u>domanda di Rdc sia equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);</u>• che il <u>patto per l'inclusione sociale preveda la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà, pena la decadenza dal beneficio;</u>• che i <u>patti di lavoro e di inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività, con colloqui in presenza;</u>• l'<u>anticipazione della comunicazione obbligatoria di variazione della situazione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare al giorno antecedente l'inizio della stessa (invece che entro i 30 giorni successivi al suo inizio);</u>



	<ul style="list-style-type: none">• la <u>diminuzione, da tre a due, del numero massimo di offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare;</u>• la <u>riduzione, in generale, da 100 a 80 km entro cui la prima offerta può essere ritenuta congrua;</u> per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica della stessa;• che, <u>in caso di proposta di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o part-time, l'offerta di lavoro si considera congrua a condizione che non sia distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici sia in caso di prima che di seconda offerta;</u>• <u>l'eliminazione del criterio della durata dello stato di disoccupazione e la revisione del criterio retributivo nella valutazione dell'offerta di lavoro congrua.</u> <p>Meccanismo di riduzione mensile</p> <p>Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale <u>l'importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua.</u></p>
<p>Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza</p>	<p>L'incentivo all'assunzione previsto dall'art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai <u>datori di lavoro che procedano all'assunzione di tali lavoratori con contratto:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>a tempo determinato;</u>• <u>a tempo indeterminato parziale.</u> <p>La norma riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.</p>
<p>Modifiche alla pensione anticipata "Quota 100"</p>	<p>Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione "Quota 100".</p> <p>Il <u>requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione "Quota 102").</u></p>
<p>Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"</p>	<p>Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, <u>per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.</u></p> <p>Alle predette lavoratrici è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;</u>• <u>un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.</u>



<p>Proroga dell'APE sociale</p>	<p>Per quanto riguarda P'APE sociale, ossia <u>l'anticipo pensionistico a carico dello Stato</u> di cui all'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>ne rinnova il possibile accesso anche per l'anno 2022;</u>• <u>prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all'art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;</u>• <u>estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame;</u>• <u>riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.</u>
<p>Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</p>	<p>La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) aveva previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>Per tale Fondo la legge di bilancio 2022 dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022;</u>• <u>una dotazione di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;</u>• <u>l'ulteriore destinazione rappresentata dal sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198, da parte delle imprese pubbliche e private.</u>
<p>Fondo per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione di parità di genere</p>	<p>Viene disposta l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del <u>Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere</u>, con una dotazione di <u>3 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere</u> di cui all'art. 46-bis del DLgs. 198/2006.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario nonché per le opportune valutazioni per il supporto e l'eventuale implementazione delle misure introdotte.

Ruberti e Associati